

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Fonti

Il Comune di San Vito Chietino adotta il presente regolamento per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico, il cui procedimento di realizzazione su fonda sulla deliberazione di indirizzo adottata dal Consiglio comunale in seduta del 14.06.2010 verbale n. 27, fatta salva ogni facoltà di variazione successiva per l'adeguamento alle necessità di funzionamento della struttura portuale compiuta.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti, come di seguito definiti, del porto turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.

1.2 Individuazione delle parti

Nel presente regolamento il Comune di San Vito Chietino sarà indicato semplicemente con la denominazione " Concedente ", il soggetto gestore esterno delle strutture e dei servizi portuali sarà indicato con la denominazione di "Concessionario", mentre con la locuzione " Utente " sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione al Comune di San Vito Chietino e, per esso, al soggetto gestore esterno per effetto del contratto di concessione.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il porto turistico, in accordo con le disposizioni della Autorità Marittima competente.

1.4 Organizzazione interna

Il Concessionario, ove non fosse direttamente titolare, subentrerà nella concessione demaniale del Comune di San Vito Chietino e gestirà con la propria organizzazione la struttura, i servizi portuali e le prestazione accessorie e connesse nel rispetto delle contratto di concessione e del presente regolamento.

ARTICOLO 2

MANOVRA E ORMEGGIO DELLE UNITA'

2.1 Posti di Ormeggio

Le banchine, i pontili galleggianti e le boe consentiranno l'ormeggio riservato di natanti ed imbarcazioni da diporto divisi in categorie, così come indicato nel contratto di concessione.

L'imbarcazione e/o il natante ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime indicate per ogni categoria di imbarcazione.

Potranno essere ormeggiate imbarcazioni e/o natanti che eccedano le dimensioni massime su riportate, solo previa autorizzazione del Concessionario.

Le dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione o del natante (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.).

L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e/o del natante per l'inserimento nella categoria d'appartenenza.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione e/o del natante o riesca ad attraccare un'imbarcazione e/o un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Concessionario si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità, così come previsto dall'art. 9.1 del presente Regolamento .

Il Concessionario, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo d'assegnazione d'ormeggio (sia permanente sia temporaneo); l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio; nel caso l'Utente non adempia a quanto disposto, il Concessionario provvederà allo sgombero con i mezzi propri e, occorrendo, anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente.

A ciascun posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2 Posti d'ormeggio riservati

Sono riservati al Concedente i posti d'ormeggio con i relativi posti auto da assegnare in comodato d'uso agli operatori della piccola pesca che dimostrino di essere in possesso di licenza e che esercitino effettivamente l'attività di pesca come fonte principale di reddito del proprio nucleo familiare.

2.2.1 Assegnazione del posto d'ormeggio

L'atto dell'assegnazione del posto d'ormeggio riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto per la concessione, a lungo o breve termine, del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali.

L'occupazione di un posto ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima.

Il Concessionario potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese all'Utente.

La concessione, sia temporanea sia annuale, dà diritto all'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali; ha carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto (imbarcazione e/o natante) che risulti indicata nel contratto.

La durata massima di un contratto di concessione del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, di norma, sarà annuale (dodici mesi) con scadenza naturale il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Utente che intende fruire del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio deve inoltrare al Concessionario domanda scritta su apposito modulo fornito dallo stesso, indicando:

- dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico)
- dati dell'imbarcazione o del natante (dimensioni fuori tutto, tipo, nome ed eventuale numero ed ufficio d'iscrizione)
- periodo durante il quale intende avere la disponibilità del posto d'ormeggio.

L'Utente è tenuto inoltre a fornire tutte le altre notizie indicate nel modulo suddetto pena la nullità della domanda.

L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità delle proprie dichiarazioni.

Nel caso in cui l'Utente voglia avere la disponibilità del diritto di utilizzo di un posto ormeggio a lungo termine (contratto da quattro mesi ad un anno) dovrà inoltrare la richiesta nel periodo compreso tra il 1° Settembre ed il 1° Marzo.

In caso di accoglimento della richiesta il Concessionario provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile (entro un tempo massimo di 30gg.).

I contratti a lungo termine saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, su conferma scritta o verbale dell'Utente.

In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno 1 (un) mese prima della scadenza, il contratto s'intenderà risolto alla sua scadenza naturale.

E' possibile comunque nel periodo invernale presentare richieste per contratti a breve termine (meno di quattro mesi) purché il periodo richiesto sia compreso tra ottobre e maggio con esclusione dei quattro mesi estivi.

Nel caso in cui l'Utente voglia avere la disponibilità del diritto di utilizzo di un posto ormeggio a breve termine per il periodo estivo (Giugno - Settembre) la richiesta dovrà essere inoltrata nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 31 Maggio dell'anno in cui si intende accedere all'utilizzo di un posto ormeggio.

In caso di accoglimento della richiesta il Concessionario provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile (entro un tempo massimo di 30gg.).

I contratti a breve termine non saranno rinnovabili di anno in anno ma si risolveranno alla loro scadenza naturale.

2.2.2 Disciplina e disponibilità dei posti di ormeggio

L'assegnazione dei posti ormeggio è di totale competenza del Concessionario che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, esigenze proprie etc.), ed a suo insindacabile giudizio, i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'assetto degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità direttamente, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità immediata dell'Utente.

L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione dell'unità, a sue spese, a cura del concessionario in osservanza dell'art. 9.1 seguente.

E' espressamente vietato concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi, lo scambio non autorizzato fra Utenti, svolgere attività di noleggio o commerciali in genere, nonché qualsiasi forma di subaffitto, pena l'allontanamento immediato dell'unità in osservanza dell'art. 9.1 del presente Regolamento.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto a stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone e per l'eventuale assegnazione di un nuovo posto barca (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel precedente contratto).

In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca " e quindi allontanata dal Porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale a disposizione del Concessionario.

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità. Ove non si provveda il Concessionario ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale. Nel caso saranno addebitate all'Utente le relative spese.

Ove l'Utente non utilizzi, debba o voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore del Concessionario, dandone comunicazione scritta o verbale ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto. A fronte di tale rinuncia, all'Utente non sarà corrisposto nessun rimborso delle somme versate, salvo rinuncia presentata per iscritto del Concessionario.

In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell'Utente, il Concessionario potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo del Concessionario liberare tempestivamente lo stesso o quantomeno mettere a disposizione dell'Utente un altro posto di ormeggio della stessa categoria.

L'utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, che il Concessionario si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dal porto per un qualsiasi periodo, salvo quanto previsto in precedenza.

Il Concessionario, per conto del Comune, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso il Concessionario, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

L'utente ha l'obbligo di ormeggiare la propria imbarcazione al posto di ormeggio a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti, per qualsiasi motivo, di ormeggiarvi l'unità, occupando eventualmente un altro posto di ormeggio arbitrariamente, il Concessionario provvederà alla rimozione forzata dell'unità con l'allontanamento della stessa dall'ambito portuale in osservanza dell'art. 9.1.

2.3 Posti di ormeggio di transito

2.3.1 Disponibilità posti di ormeggio di transito

L'unità in transito, e cioè quella che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dal Concessionario, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

L'Utente in transito, all'arrivo in Porto dell'unità, deve recarsi presso il Concessionario e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi sia operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore.

L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, salvo non esista la necessità di disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto ormeggio di transito s'interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte del Concessionario, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata a specifica regolamentazione tariffaria.

Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione del Concessionario.

2.4 Posti Ormeggio Corpi di Polizia

Sono riservati al Concedente i seguenti posti d'ormeggio con i relativi posti auto da assegnare in comodato d'uso alle forze di polizia per i natanti di servizio:

- Capitaneria di Porto
- Carabinieri
- Guardia di Finanza

L'ubicazione dei posti d'ormeggio sarà concordata d'intesa con i rispetti comandi.

2.5 Corrispettivo utilizzo posto di ormeggio - Modalità di versamento

Il Concessionario riscuoterà i corrispettivi per l'utilizzo del diritto del posto di ormeggio, in applicazione alle tariffe in vigore.

Nel caso di contratti a breve termine il corrispettivo dovrà essere versato dall'Utente contestualmente all'assegnazione del posto di ormeggio e/o della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto ormeggio.

Gli Utenti delle unità in transito dovranno versare il corrispettivo dovuto al momento del loro arrivo in porto, una volta compilata la "Dichiarazione d'Arrivo".

Nel caso di contratti a lungo termine, l'Utente potrà versare il corrispettivo sia in un'unica soluzione sia in due rate, ciascuna pari al 50% del corrispettivo totale, comunque entro il 31 Dicembre di ciascun

anno di utilizzo del diritto di ormeggio, salvo diverse disposizioni impartite dal Concessionario. L'utente in ogni caso è obbligato a versare le somme dovute alle scadenze stabilite e senza alcun ritardo.

L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa al periodo prenotato anche nel caso in cui, per cause non imputabili al Concessionario, occupi in ritardo il posto ormeggio a lui assegnato. E' facoltà del Concessionario, secondo la disponibilità del momento, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto ormeggio per i giorni prenotati ed effettivamente pagati.

Nel caso di Utenti morosi il Concessionario, dopo due solleciti scritti inoltrati al domicilio dell'Utente rimasti inevasi, provvederà, secondo i tempi e le modalità previste dal regime tariffario in vigore, al recupero del credito. Nel frattempo il Concessionario si riserverà il diritto di revoca dell'utilizzo del posto ormeggio, secondo quanto previsto agli artt. 2.2.3 e 9.1 del presente Regolamento .

ARTICOLO 3

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA'

3.1 Accesso e sosta delle unità in porto

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2 Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale del Concessionario. L'Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile. Nel caso di natanti (unità non immatricolate), il Concessionario potrà fornire a ciascun Utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dal Concessionario come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto ormeggio.

3.3 Manovre in Porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità.

L'Utente, nell'eseguire le manovre, in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dal Concessionario, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Concessionario nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21,00, o nel caso di partenza prima delle 08,30 o dopo le 19,30.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind - surf.

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 2 (due) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione transiti all' interno dell'approdo turistico.

3.4 Ancoraggio

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione del Concessionario, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

3.5 Ormezzi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Concessionario. Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia a lungo sia a breve termine (art. 2.2.1.), l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza e l'unico responsabile.

L'Utente, con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia a lungo sia a breve termine o in transito, è il solo ed unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e/o al pontile, e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa che si trova a bordo. L'Utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità.

Il Concessionario potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio, né i sistemi d'erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario. Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione di legno dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

Il Concessionario si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. Il Concessionario si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

3.6 Accesso via terra e circolazione dei veicoli

Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli, nell'ambito dell'area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate.

La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora come da apposita segnaletica. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

3.7 Casi di forza maggiore, d'emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dal Concessionario, questi potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nell'approdo turistico.

In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente, a tutte le operazioni che si renderanno necessarie.

Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale del Concessionario. Nel caso in cui un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona d'accesso al Porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto l'approvazione da parte del Concessionario.

3.8 Inquinamenti e molestie

All' interno dell'approdo turistico è vietato:

3.8.1 a meno di specifica autorizzazione del Concessionario, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altre operazioni che generino rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi, o molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dal Concessionario di volta in volta.

3.8.2 L'abbandono o il getto d'immondizie di qualsiasi genere, d'oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto, a cura del Concessionario, è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica.

3.8.3 L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare

3.8.4 L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie) che dovranno essere depositati nei contenitori messi a disposizione del Concessionario in Porto.

3.8.5 Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori messi a disposizione dal Concessionario in Porto.

3.8.6 La pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sulla banchina o sui pontili.

3.8.7 Ingombrare con oggetti, materiali, tende o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine.

3.8.8 Usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto.

3.8.10 Accendere fuochi.

3.8.11 Effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

3.9 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. Il Concessionario avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

3.9.1 E' assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta al Concessionario;

3.9.2 Prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso.

3.9.3 Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

3.9.4 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento.

3.9.5 Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria.

3.9.6 In caso d'incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale, sia dell'equipaggio della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile il Concessionario che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata ed allontanata dalle altre, a cura dell'Utente, in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo turistico. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto, sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

3.9.7 Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

3.9.8 In caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare il Concessionario, nonché l'Ufficio locale Marittimo, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dal Concessionario con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente.

3.9.9 È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione del Concessionario. In ogni caso il divieto di immersione e la relativa autorizzazione dovranno essere comunque subordinati anche alle disposizioni della Autorità Marittima (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi al Concessionario che provvederà a contattare personale autorizzato, suo o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente.

3.9.10 In Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso.

3.9.11 Le unità dovranno essere inoltre dotate d'adequati parabordi.

3.10 Ispezioni

Il Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio.

Il Concessionario può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

3.11 Assicurazione

Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi. L'Utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Il Concessionario non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area dell'approdo turistico.

Il Concessionario potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

ARTICOLO 4 SERVIZI PORTUALI

4.1 Servizi generali portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti, da parte del Concessionario e del personale a sua disposizione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali:

4.1.1 Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni.

4.1.2 Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo, ritiro rifiuti.

4.1.3 Ritiro rifiuti speciali

Il Concessionario è tenuto a disporre d'appositi contenitori per il deposito d'accumulatori di piombo (batterie), oli esausti e fusti per lo stoccaggio di filtri imbevuti d'olio, morchie oleose, terre, stracci etc. Il materiale raccolto sarà poi smaltito per opera delle ditte specializzate. Detti contenitori saranno collocati all'interno di una "ISOLA ECOLOGICA"

4.1.4 ISOLA ECOLOGICA

4.1.4.1 L'Isola Ecologica è posizionata a cura e spese del Concessionario.

4.1.4.2 All'interno dell'Isola Ecologica sono sistemati un contenitore per la raccolta degli oli esausti, un contenitore per la raccolta delle batterie usate ed un contenitore per la raccolta dei filtri olio usati.

4.1.4.3 Le modalità, le giornate ed i rispettivi orari per operare il conferimento d'oli, batterie e filtri all'interno della suddetta Isola saranno affissi con apposita cartellonistica a cura del Concessionario.

4.1.4.4 Nel Porto Turistico di San Vito Chietino gli oli usati, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti dalle imbarcazioni da diporto devono essere versati all'interno dell'Isola Ecologica con le modalità stabilite nel presente regolamento.

4.1.4.5 Lo smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti commi avverrà a mezzo di ditte autorizzate.

4.1.4.6 E' cura dei proprietari e/o conduttori delle unità dover conferire nell'apposita Isola Ecologica i rifiuti oggetto del presente Regolamento secondo le modalità prima citate.

4.1.4.7 Il Concessionario dovrà ottemperare agli obblighi di legge per quanto attiene alla tenuta dei registri di carico e scarico e l'effettuazione delle comunicazioni annuali al catasto.

4.1.4.8 Sarà compito del concessionario e degli altri soggetti operanti nel porto provvedere allo smaltimento in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie al piombo esauste nonché degli altri rifiuti da essi prodotti.

4.1.4.9 Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4.1.4.10 I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

4.1.4.11 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Regolamento.

4.1.5 Servizio meteo e radio.

4.1.6 Servizio di guardiania notturna

Il personale impiegato per questo servizio su qualunque irregolarità constatata, riferirà al Concessionario, che, qualora l'inosservanza integri presunti illeciti, informerà le competenti Forze di Polizia per le successive incombenze di legge.

4.1.7 Servizio antincendio.

Il Concessionario è tenuto a disporre di impianti fissi antincendio. Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali.

L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al punto 3.10 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

4.2 Servizi sussidiari

Somministrazione d'acqua dolce ed energia elettrica.

– Per ciò che concerne la somministrazione d'acqua, il Concessionario inviterà gli Utenti a far uso d'apposite pistole limitatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi inutili.

- L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.
- La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con cavi a norma di legge; i terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito; il personale del Concessionario sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.
- Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto d'ormeggio o della Dichiarazione d'Arrivo per gli utenti in transito. Il Concessionario non è tenuto ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi d'avarie ed incompletezza degli impianti, ed in particolare per carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 C.C.

ARTICOLO 5
ALAGGIO E VARO
AREE ADIBITE A DEPOSITO

A cura del Concessionario sarà messa a disposizione dell'utenza, anche all'esterno della zona portuale, un'area per le operazioni di manutenzione ordinaria delle unità. Resta inteso che il Concessionario è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad un uso improprio, non conforme alle normative di legge, delle aree asservite per i lavori di manutenzione e di varo ed alaggio. Il Concessionario non sarà responsabile per i danni causati da terzi verso coloro che utilizzano le aree predette, e non rispondono di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nelle anzidette aree. L'utente che si renderà colpevole di un utilizzo improprio dell'aree in questione sarà ritenuto l'unico responsabile di eventuali danni a persone, a cose, nonché all'ambiente, con l'obbligo del risarcimento del danno. Oltre al rispetto delle norme che seguiranno l'utente dovrà attenersi strettamente alle norme di legge previste per questi tipi di attività.

5.1 Chiunque intenda depositare temporaneamente imbarcazioni e/o natanti, e pertinenze delle stesse, nell'ambito delle aree riservate, dovrà presentare domanda al Concessionario, in cui dovranno essere indicate le generalità del richiedente, l'unità oggetto dell'operazione, caratteristiche della stessa, periodo di sosta, motivo della richiesta ed eventuali lavori da eseguire. Il Concessionario provvederà ad indicare con apposite planimetrie ed adeguata segnaletica direzionale l'area destinata ai lavori di manutenzione e l'area destinata alle operazioni di alaggio e varo.

5.1.1 Le unità posizionabili nell'area destinata ai lavori di manutenzione non potranno superare i limiti stabiliti dal Concessionario, salvo casi particolari da concordare con l'Autorità Marittima

5.1.2 Non è necessario presentare alcuna richiesta per la sola operazione di alaggio e varo.

5.2 Non è consentito, nel periodo 15 giugno – 15 settembre, depositare unità nell'area adibita a lavori di manutenzione, fatta eccezione per i casi urgenti (segnalati all'Autorità marittima con dichiarazione di evento straordinario), ed altri casi di volta in volta valutati ed autorizzati dal Concessionario.

5.3 Non è consentito depositare unità nell'area adibita alle operazioni di varo ed alaggio se non per il tempo necessario per le operazioni di alaggio e/o varo, fatta salva una franchigia di 24 ore per i casi di emergenza effettivamente rilevata, comunque da concordarsi con l'Autorità Marittima e il Concessionario. Dovrà essere comunque garantito il rispetto di tutte le norme indicate in precedenza, oltre alla viabilità d'emergenza evidenziata a cura del Concessionario.

5.4 L'area adibita alle operazioni di alaggio e varo dovrà essere delimitata, nel lato banchina, con strisce diagonali giallo/nere. La delimitazione a terra dovrà essere realizzata con transenne mobili, posizionate lungo le strisce perimetrali dell'area, per impedire l'ingresso ai passanti ed a persone non autorizzate ad operare. E' fatto obbligo al personale, autorizzato ad effettuare operazioni di alaggio e varo, operanti nel Porto Turistico, di apporre e mantenere la segnaletica su indicata.

5.5 La sosta nelle aree citate è consentita mediante pagamento al Concessionario del canone secondo il tariffario in vigore per ogni giorno di sosta, da versare al momento della richiesta.

5.6 Nell'area destinata ai lavori di manutenzione è consentita la sosta per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni.

5.7 Qualora la sosta, per qualsiasi motivo, si protragga oltre i limiti consentiti, il richiedente, oltre al pagamento dell'area sino alla data di effettiva occupazione, dovrà farsi carico delle spese di spostamento dell'unità che il Concessionario si riserva di effettuare d'ufficio passati 7 (sette) giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente.

5.8 Nelle aree predette possono essere eseguiti i seguenti lavori :

- Verniciatura delle carene e sovrastrutture delle unità;
- Riparazioni di carpenteria allo scafo, dell'apparato motore, interventi su assi ed eliche e sugli altri elementi meccanici.

E' fatto divieto effettuare la raschiatura delle carene e delle sovrastrutture delle unità.

5.9 I lavori saranno eseguiti da personale autorizzato dal Concessionario.

5.10 Il richiedente deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area occupata, rimuovendo qualsiasi residuo o materiale ivi depositato, con il recupero delle acque di lavaggio, polveri, oli e scarti vari. In caso di mancato rispetto della norma in argomento, il Concessionario potrà revocare in qualsiasi momento l'occupazione dell'area assegnata, autorizzando d'ufficio lo spostamento dell'unità a spese dell'interessato.

5.11 Tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni dovranno essere rispettate da chiunque esegua i lavori di cui sopra.

5.12 E' vietato l'uso dei servizi igienici di bordo, il pompaggio delle sentine e lo scarico dei residui oleosi , una volta alata l'unità.

5.13 E' fatto divieto dell'utilizzo di attrezzi uso fiamma.

5.14 E' fatto inoltre divieto di lasciare incustoditi attrezzi da lavoro di qualunque genere nelle ore non lavorative.

5.15 E' consentito l'utilizzo dell'invaso situato nell'area destinata alle operazioni di alaggio e varo solo mediante movimentazione macchina operatrice del Concessionario.

5.16 Gli orari di utilizzo delle macchine operatrici saranno i seguenti :

- dalle ore 07,00 alle ore 13,00
- dalle ore 15,00 sino a 30 minuti dopo il tramonto del sole.

E' consentita una deroga alle limitazioni anzidette, solo nei casi di urgenza effettivamente dimostrata.

5.17 Gli spostamenti di unità in ambito portuale e nelle aree a terra in concessione potranno essere effettuati con carrelli porta-imbarcazioni, camion-gru, gru-gommate e Travel - Lift attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- essere munito di luci lampeggianti gialle (Travel – Lift);
- essere preceduti da un assistente, munito di bandiera rossa, per allertare, far rallentare ed all'occorrenza deviare opportunamente il traffico degli altri veicoli;
- procedere a lento moto, osservando le norme in materia di circolazione stradale nell'ambito portuale emanate dalla competente Capitaneria di Porto;
- nel caso di movimentazione di imbarcazioni superiori alle 20 tonnellate, in ogni caso quando si renda necessario, sarà cura dell'operatore richiedere assistenza in banchina alla locale Autorità Marittima;
- sarà cura Concessionario individuare con dei cartelli indicatori un corridoio di passaggio per la movimentazione delle unità dal bacino di alaggio e varo alla zona destinata ai lavori di manutenzione;

In caso di inadempienza a quanto su indicato i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione.

5.18 E' fatto divieto nelle aree a terra in concessione depositare, al di fuori delle aree adibite ad alaggio, varo e zona lavori, qualsiasi mezzo (carrelli,invasi,gru etc.), unità (imbarcazioni, natanti) e materiali.

I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 1161 e seguenti del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 6

PIANO ANTINCENDIO

Il Concessionario deve disporre di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate su tutti i pontili galleggianti e banchine. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, deposito acqua dolce etc.) dovrà essere adeguatamente segnalato a cura del Concessionario

6.1 Il responsabile della custodia delle chiavi dell'impianto è indicato dal Concessionario.

6.2 Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

Direzione Porto Turistico

Ufficio Locale Marittimo di San Vito Chietino

Polizia Locale – Unione dei Comuni – Santa Maria Imbaro

Vigili del Fuoco di Chieti

6.3 In caso d'incendio il Concessionario che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

6.4 Immediatamente sarà cura del Concessionario avvertire l'Ufficio Locale Marittimo, La Polizia Locale – Unione dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi” Santa Maria Imbaro, I Vigili del Fuoco.

6.5 Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale dipendente della Marina e delle altre Autorità competenti .

6.6 Semestralmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dal Concessionario e dalla stessa Autorità Marittima Locale.

ARTICOLO 7

ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto.

E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario.

ARTICOLO 8

AMMINISTRAZIONE

8.1 Esercizio della Concessione

L'esercizio della concessione è di competenza del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo ed alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONE FINALI

9.1 Riserva

Il Concessionario si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento. Il Concessionario, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente. In casi particolari il Concessionario, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima o eventualmente d'altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

9.2 Accettazione

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto d'ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto, approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

9.3 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed il Concessionario è eletto quale Foro competente quello della circoscrizione in cui ricade la sede comunale.